

Ente Erogatore Emilia Romagna

Data di pubblicazione 29/11/1996

Oggetto L.R. 25 novembre 1996, n. 45. (art. 8)
Misure di politica regionale del lavoro.

Obiettivo L'art. 8 della presente legge regionale contempla contributi alle imprese che assumano, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, lavoratori appartenenti a fasce deboli.
In particolare prevede:
1. Iniziative a favore delle persone portatrici di handicap;
2. Iniziative a favore di soggetti svantaggiati.

Beneficiari Possono essere ammessi alle provvidenze della presente legge tutti i soggetti che possono effettuare assunzioni, con esclusione dei soggetti pubblici e dei soggetti che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese.

Destinatari delle iniziative sono:

A) Persone portatrici di handicap iscritte nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 68/99 e successive modificazioni;

B) - Soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;

- ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi e detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà;

- persone già sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza e alcolismo.

Azioni La Regione eroga contributi per favorire nell'ambito di progetti formativi l'integrazione lavorativa dei soggetti di cui sopra. Viene dunque finanziata l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi dei destinatari delle iniziative.

Spese ammissibili Soggetti di cui alla lettera A):

La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano assunzioni a tempo indeterminato è stabilita in Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.

Nel caso di assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato l'importo massimo del contributo è di Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85);

Soggetti di cui alla lettera B):

La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano assunzioni a tempo indeterminato è stabilita in Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.

Nel caso d'assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato

l'importo massimo del contributo è di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57).

Nel caso d'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, il contributo è ridotto proporzionalmente all'orario.

Nel limite degli importi stabiliti le Amministrazioni provinciali potranno definire ulteriori criteri per definire l'entità dei contributi.

Procedure Le singole amministrazioni provinciali determinano i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle domande.

La domanda di contributo, a seguito di assunzione di uno o più destinatari, deve essere redatta su apposita modulistica e sottoscritta a firma del legale rappresentante dell'impresa interessata; la domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata agli uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, o in uffici da essa indicati.

La competenza territoriale è stabilita in funzione del luogo ove avviene l'assunzione.

Data scadenza

Scadenza Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate dalle singole amministrazioni provinciali.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi L.R. 25 novembre 1996, n. 45. (B.U. 140/1996).

Modulistica

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (G.U. 39/1992 - S.O.).

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

D.G.R. 1 marzo 2000, n. 539 (B.U. 62/2000).

Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Amministrazione Provinciale competente territorialmente.
